Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 gennaio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DEL 10 GENNAIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Press, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1977. — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni « Prestito lire 50.000.000 » sorteggiate il 20 dicembre 1977. — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni « Prestito L. 200.000.000 » sorteggiate il 20 dicembre 1977. — **S.E.C.I. - Società esercizi commerciali industriali, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « Prestito 6 % - 1965-80 » sorteggiate il 1° dicembre 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate precedentemente alla data del 1° dicembre 1977 ed ancora non presentate per il rimborso. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1977. — **Canterana, società per azioni, in Ospedaletti:** Estrazione di obbligazioni. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1977. — **R.C.F. - Radio cine forniture, società per azioni, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1977. — **S.A.C.A. - Società azionaria cinematografica Acqui, società per azioni, in Acqui Terme:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1977. — **Unioncine, società per azioni, in Verbania:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1977. — **Bologna foot-ball club, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1977. — **Giuseppe Favia fu Nicola, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1977. — **Istituto Ganassini di ricerche biochimiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1977. — **Hatù, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1977. — **Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1977. — **Emilio Gallo & fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1977. — **Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1977. — **S.A.M.P. - Meccanica di precisione, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1977. — **Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1977. — **Acciaierie e ferriere Stefana f.lli fu Girolamo, società per azioni, in Nave (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1977. — **Cirio - Società generale delle conserve alimentari, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1977.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985.

Modifica della legge 10 novembre 1973, n. 755, concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale ed integrazione della legge 22 dicembre 1973, n. 825, per interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati.

E' altresì risolta di diritto la convenzione stipulata in data 26 giugno 1974, n. 2819, tra il Ministero dei trasporti e la società « Aeroporti di Roma - Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale p.a. », ed approvata con decreto del Ministro per i trasporti in data 1° luglio 1974.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa, sarà modificata, con atto aggiuntivo, la convenzione n. 2820 stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Società aeroporti di Roma in data 26 giugno 1974 ed approvata con decreto interministeriale del 1° luglio 1974.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1973, n. 755, è sostituito dal seguente:

« La società concessionaria provvederà a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornirà gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci ».

Art. 3.

I numeri 3), 5) e 7) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati.

Il numero 6) del medesimo comma è sostituito dal seguente:

« L'accantonamento in apposito fondo, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione dopo l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione n. 2820 stipulata in data 26 giugno 1974, degli eventuali utili di esercizio che, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, eccedano l'assegnazione di un dividendo annuale non superiore all'8 per cento del capitale sociale. Detto accantonamento dovrà essere destinato ad investimenti nell'ambito del sistema aeroportuale della capitale, sulla base di programmi approvati dall'amministrazione concedente ».

Art. 4.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società concessionaria è tenuta a presentare al Ministero dei trasporti:

a) un elenco degli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dalla società negli aeroporti oggetto della concessione dal 1° luglio 1974, corredato dalla documentazione tecnica e finanziaria;

b) il conto degli oneri economici e finanziari sostenuti dalla società per la definizione dei rapporti inerenti alla risoluzione delle concessioni e degli appalti di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 10 novembre 1973, n. 755, corredato dalla documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti, nonchè lo stato delle pendenze o delle controversie eventualmente in atto per la definizione dei rapporti stessi.

Ai fini del rimborso alla società concessionaria degli oneri sostenuti in relazione agli interventi e agli indennizzi di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente comma, si provvederà con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, ad approvare l'elenco degli interventi ed il conto degli oneri rimborsabili. La somma relativa sarà iscritta a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979.

Art. 5.

La Società aeroporti di Roma è tenuta a predisporre, senza alcun diritto a compenso, piani di ammodernamento e sviluppo degli impianti in concessione, a breve, medio e lungo termine, che farà pervenire al Ministero dei trasporti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi in cui l'amministrazione dello Stato decida la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento o ammodernamento degli impianti o delle infrastrutture del sistema aeroportuale della capitale, la Società aeroporti di Roma è tenuta a sviluppare i relativi progetti di massima ed i progetti operativi nei tempi e secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dei trasporti.

Ove i progetti di cui al comma precedente vengano approvati con decreto del Ministro per i trasporti, la approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere, e deve contenere l'indicazione della spesa autorizzata.

Art. 6.

Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro per i trasporti si avvale della società concessionaria, mediante affidamento alla stessa in regime di concessione della esecuzione dei lavori e degli interventi occorrenti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, comma secondo, 5 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Art. 7.

Per le esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell'8 agosto 1974, n. 2632, è adottata con l'assenso del Ministero dei trasporti.

In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è inserito il seguente:

« Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o più regioni, il comitato indicato nel precedente comma è integrato da un rappresentante delle regioni interessate ».

Art. 9.

L'ufficio speciale del genio civile istituito con decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1246, nonchè l'annesso laboratorio prove e controllo materiali, sono soppressi a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

I compiti attribuiti al predetto ufficio relativamente allo studio, alla progettazione, alla direzione, alla assistenza e alla contabilizzazione delle opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino sono trasferiti al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, unitamente al laboratorio prove e controllo materiali con l'intera dotazione di attrezzature esistenti.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro provvede a trasferire dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero dei trasporti le somme ancora disponibili per la esecuzione delle opere demandate all'ufficio speciale del genio civile nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, apportando con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — GULLOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 986.

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante norme per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvederà con suo decreto a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali fra i porti indicati all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, dovranno essere attrezzati con idonee stazioni per la degasificazione delle navi.

Per la realizzazione e la gestione delle stazioni di degasificazione ritenute necessarie ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 203.

I contributi per la realizzazione delle stazioni di degasificazione, corrisposti secondo le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nei limiti degli stanziamenti complessivi disposti con la medesima legge.

Sono abrogate le disposizioni relative alla costruzione degli impianti di degasificazione delle navi annessi ai bacini di carenaggio da realizzarsi con contributo dello Stato di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 ottobre 1969, n. 810 e 28 gennaio 1974, n. 58.

Art. 2.

La realizzazione nel porto di Genova degli impianti previsti dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 e dal precedente articolo 1 è assunta dal Consorzio autonomo del predetto porto in conformità alla propria legge istitutiva, direttamente o mediante concessione ad una società che risponda ai requisiti indicati al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 8 aprile 1976, n. 203, e conformemente alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dello stesso articolo.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, è erogato al Consorzio autonomo del porto di Genova secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 366, in quanto applicabili.

L'ammontare del contributo sarà stabilito dal Ministro per la marina mercantile in relazione agli impegni di spesa per gli altri porti indicati all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, e comunque in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta dal Consorzio autonomo del porto di Genova e debitamente documentata.

Art. 3.

Qualora nei porti di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, o in zone con essi collegate, esistano impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, già

realizzati da enti o società pubblici o da privati, il Ministro per la marina mercantile può autorizzare le società a partecipazione statale di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, a stipulare convenzioni con i proprietari per l'utilizzazione degli impianti.

Nel caso in cui l'utilizzazione da parte delle società a partecipazione statale renda necessari l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti esistenti, il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad erogare ai proprietari un contributo fino al 60 per cento delle spese sostenute per l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 dicembre 1977, n. **987**.

Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di: febbraio 1981 per le imposte relative all'anno 1975; febbraio 1982 per le imposte relative all'anno 1976; febbraio 1983 per le imposte relative all'anno 1977 e febbraio 1984 per le imposte relative all'anno 1978.

Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1977 nonché quelle dovute in base alla dichiarazione relativa allo esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti indicati nell'articolo 3 del decreto-legge di cui al precedente comma, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di settembre 1980 per il primo o unico periodo di imposta per il quale è stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire dalla rata di giugno 1981 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta.

Art. 2.

La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati o agli immobili occupati per pubblica utilità ubicati nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è sospesa sino alla data del riatto del fabbricato o della riconsegna degli immobili nella disponibilità del proprietario.

La riscossione della imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali, la prima scadente il 1° febbraio successivo alla data del ripristino o della riconsegna.

Nella ipotesi di espropriazione conseguente all'occupazione l'imposta di successione relativa all'immobile espropriato è applicata con riferimento all'ammontare della indennità corrisposta.

Art. 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, è apportata la seguente integrazione:

« Art. 17. — Al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:

" Il termine del 30 novembre 1977 non si applica alle persone fisiche che presentano la dichiarazione annuale dei redditi o il certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro presso gli uffici delle imposte dirette nei cui distretti rientrano i comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 " »

Art. 4.

Resta fermo che le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, si applicano anche agli esercenti attività professionali ed artistiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 988.

Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La locuzione « zone della regione Friuli-Venezia Giulia », contenuta nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, è da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone.

Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 989.

Proroga dei termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, concernente la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con la legge 23 dicembre 1972, n. 906, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982. La

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 990.

Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Può provvedersi a mezzo di vaglia del Tesoro commutabili in quietanza di entrata intestati al contabile del portafoglio ed esigibili presso la tesoreria centrale: per l'approvvigionamento delle valute estere occorrenti per il finanziamento delle navi, degli aerei e dei distaccamenti militari permanentemente o temporaneamente dislocati fuori dei confini nazionali; per il pagamento degli assegni ed indennità al relativo personale e a quello comandato isolatamente all'estero, nonchè per il reintegro dei fondi di rotazione, esistenti o da istituire presso enti dislocati nel territorio nazionale, necessari all'urgente finanziamento delle suddette unità militari che debbono spostarsi immediatamente, senza preavviso.

Gli enti presso i quali sono istituiti fondi di rotazione e l'entità dei fondi stessi sono determinati con decreti emanati dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per la difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 991.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 145 - la scuola di specializzazione in chirurgia muta la propria denominazione in quella di chirurgia generale.

Art. 155 - la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di oftalmologia.

Art. 170 - la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la propria denominazione in quella di odontostomatologia.

Art. 198 - la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la propria denominazione in quella di otorinolaringoiatria.

Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono istituite la scuola di specializzazione in criminologia clinica e la scuola di specializzazione in neurochirurgia.

Scuola di specializzazione in criminologia clinica

Art. 254. — La scuola di specializzazione in criminologia clinica conferisce il diploma di specialista in criminologia clinica ed ha sede presso la cattedra di antropologia criminale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università. La scuola è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 255. — La scuola ha due indirizzi:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense per i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo socio-psicologico per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere e filosofia.

Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione.

La durata del corso della scuola è di tre anni, la frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 256. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) criminologia generale I;
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) criminologia generale II;
8) criminologia minorile;
9) trattamento criminologico;
10) politica criminale e diritto penitenziario.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense:

1) psicopatologia generale;
2) psichiatria clinica;
3) diagnostica criminologica;
4) medicina legale e criminalistica;
5) psicodiagnostica;
6) neurologia e psichiatria forense;
7) prevenzione della patologia del comportamento;
8) tecniche di rieducazione minorile;
9) legislazione socio-sanitaria.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo socio-psicologico:

1) elementi di psicopatologia generale;
2) elementi di psichiatria clinica forense;
3) tecniche di servizio sociale;
4) antropologia culturale;
5) elementi di medicina legale;
6) psicologia sociale;
7) tecniche psicopedagogiche;
8) sociologia della devianza;
9) metodi della prevenzione.

Insegnamenti complementari:

1) antropofenomenologia;
2) etologia dei comportamenti criminosi;
3) sociologia del diritto;
4) psicobiologia;
5) economia della sicurezza e della difesa sociale;
6) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
7) igiene mentale;
8) psicoterapia.

Il piano di studi della scuola di specializzazione è il seguente:

1° *Anno* (comune ai due indirizzi):

1) criminologia generale I;
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) una materia integrativa a scelta.

2° *Anno*:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense:

1) criminologia generale II;
2) psicopatologia generale;
3) psichiatria clinica;
4) diagnostica criminologica;
5) medicina legale e criminalistica;
6) psicodiagnostica;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta;

b) indirizzo socio-psicologico:

1) criminologia generale II;
2) elementi di psicopatologia generale;
3) elementi di psichiatria clinica e forense;

4) tecniche di servizio sociale;
5) antropologia culturale;
6) elementi di medicina legale;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta.

3° *Anno*:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense:

1) neurologia e psichiatria forense;
2) trattamento criminologico;
3) prevenzione della patologia del comportamento;
4) tecniche di rieducazione minorile;
5) legislazione socio-sanitaria;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta;

b) indirizzo socio-psicologico:

1) psicologia sociale;
2) tecniche psico-pedagogiche;
3) sociologia della devianza;
4) metodi di prevenzione;
5) trattamento criminologico;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta.

Art. 257. — All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre anni di corso l'allievo dovrà indicare alla segreteria della scuola una materia integrativa da scegliere fra le materie complementari ovvero tra quelle fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale non è iscritto. L'indicazione è vincolante.

Art. 258. — Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni pratiche nonchè da conferenze tenute da esperti italiani e stranieri.

Art. 259. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere, in filosofia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso. L'ammissione alla scuola avverrà mediante concorso per esami.

Art. 260. — Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole materie o per gruppi di materie.

Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie fondamentali dell'indirizzo seguito e tre relativi alle materie integrative scelte.

Art. 261. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, in una delle materie oggetto d'insegnamento. Il tema, concordato con il docente, dovrà essere presentato al direttore della scuola, per l'approvazione, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'ultimo anno di corso.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in criminologia clinica, con la specificazione dell'indirizzo seguito.

Art. 262. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle previste dal titolo III dello statuto relativo all'ordinamento delle scuole di specializzazione dell'Università di Modena.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 263. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia. Gli anni di corso necessari per il conseguimento del diploma sono cinque. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.

La scuola è istituita presso la cattedra di neurochirurgia dell'Università degli studi di Modena. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 264. — La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avviene sulla base dei titoli presentati e in seguito ad un esame scritto. La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore della scuola di specializzazione.

Art. 265. — Il corso di cinque anni non potrà essere abbreviato per alcun motivo e pertanto non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 266. — Il numero degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 267. — Gli insegnamenti della scuola di specializzazione in neurochirurgia sono così distribuiti nei cinque anni di corso:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I.

2° *Anno*:

neurooftalmologia;
neurootoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II.

3° *Anno*:

neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica III.

4° *Anno*:

neuroradiologia II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie I;
clinica neurochirurgica IV.

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie II;
clinica neurochirurgica V.

Art. 268. — La frequenza alle lezioni ed alle attività cliniche è obbligatoria.

Art. 269. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite du-

rante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di pertinenza neurochirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977
Registro n. 146 Istruzione, foglio n. 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Barbera d'Asti ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Barbera d'Asti » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 1° aprile 1976 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ed altri, intesa ad ottenere alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1977, n. 78;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati in merito al suddetto parere del comitato;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche ed alle situazioni tradizionali di produzione del vino di cui trattasi di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Barbera d'Asti », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1970, sono apportate le modifiche di cui appresso:

Art. 5 - al terzo comma del predetto articolo la gradazione alcoolica complessiva minima naturale stabilita in gradi 12 è ridotta a gradi 11,5.

Il quinto comma del predetto articolo è sostituito per intero con il seguente testo:

« Per avere diritto alla denominazione di origine controlata il vino "Barbera d'Asti" d'evessere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno, a partire dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termine dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubbica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

Art. 6 - al primo comma del predetto articolo la gradazione alcoolica minima complessiva stabilita in gradi 12,5 è ridotta a gradi 12.

Art. 7 - l'art. 7 è sostituito per intero con il seguente testo:

Il vino « Barbera d'Asti » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12,5 può portare in etichetta la qualificazione « superiore », qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o di castagno; il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1977

LEONE

MARCORA — CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1977
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 83

(43)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino à denominazione di origine controllata « Oltrepò Pavese ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 6 agosto 1970, con il quale e stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Oltrepò Pavese » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 1972 dalla cantina sociale di Retorbido, corredata del parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia, intesa ad ottenere l'ampliamento della zona di produzione dei vini « Oltrepò Pavese »;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1977, n. 8;

Considerato che nella zona di cui si chiede l'inclusione sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per la produzione del vino suddetto;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la domanda sopracitata e di provvedere all'ampliamento della zona di produzione dei vini « Oltrepò Pavese »;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Oltrepò Pavese », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, è sostituito con il seguente testo:

Art. 4. — La zona di produzione dei vini dell'Oltrepò Pavese comprende la fascia viticola collinare dell'Oltrepò Pavese e cioè in tutto o in parte i territori dei comuni seguenti:

Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Broni, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana,

Casteggio, Cecima, Cicognola, Codevilla, Corvino S. Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montesegale, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra dè Giorgi, Pontenizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Rocca dè Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, S. Damiano al Colle, S. Giuletta, S. Maria Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Volpara, Zenevredo.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 136 più 150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud lungo la strada di Codevilla sino ad un km circa dall'abitato di Codevilla; segue in direzione sud-ovest la ferrovia Voghera-Varzi fino al torrente Rile (posto a 500 m a sud della stazione di Retorbido) e poi il corso di questo torrente sino alla sua affluenza sul torrente Staffora; risale lo Staffora e giunta al ponte di Rivanazzano devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiunge il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto, la linea di delimitazione raggiunge C. di Carlucci e prosegue, in direzione sud, lungo il confine comunale di Pontenizza fino al torrente Semola che segue, in direzione nord-est fino a raggiungere lo Staffora toccando S. Ponzo. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice che segue fino a Pontenizza indi devia ad est-nord-est sino al confine col comune di Nizza seguendo la provinciale di fondovalle. Prosegue quindi in direzione nord lungo il suddetto confine e quindi segue i confini dei comuni di Montesegale e Nizza fino al rio Albaredo, indi raggiunge il torrente Ardivestra con il quale si identifica risalendo verso est sino alla cascina della Signora. Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo fino ad incontrare il confine comunale di Fortunago che segue in direzione est sino ad incontrare il torrente Ghiaie sul confine comunale di Ruino. Segue il confine meridionale di Ruino sino ad incontrare il confine provinciale Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza, sino al suo incontro con la strada statale n. 10. Segue verso ovest la statale n. 10 fino a giungere alla strada per Codevilla al km 136+150 della suddetta strada statale, punto di partenza della delimitazione.

Nel territorio comunale di Ruino, incluso nella zona di produzione sopra delimitata, l'uso della denominazione di origine « Oltrepò Pavese » è limitato al vino Pinot, ottenuto dai vitigni Pinot grigio e Pinot nero, come previsto nel precedente art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1977

LEONE

MARCORA — CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1977
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 81

(42)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1977.

Composizione del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198, e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Viste le designazioni del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle associazioni sindacali interessate e del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle miniere, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è così composto:

Di Pace prof. Pasquale, presidente;

Gargiulo avv. Ugo, Iaboli dott. Dante e Santoro Passarelli prof. avv. Francesco, esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;

Brignola dott. Francesco e Daniele prof. Nicola, designati dal Consiglio di Stato;

Carta prof. Mario, Ippolito prof. Felice e Medici prof. Mario, esperti nelle discipline geologiche e minerarie;

Uras prof. Ivo e Zuffardi prof. Pietro, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Cianci prof. Ernesto e Salle ing. Pierluigi, in rappresentanza degli industriali delle miniere;

Dell'Amico dott. Maurizio e Rosa dott. Virgilio, in rappresentanza degli industriali delle cave;

Biagioli Francesco e Magno Michele, in rappresentanza dei lavoratori delle miniere;

Manieri Giorgio e Riccardi Adelmo, in rappresentanza dei lavoratori delle cave;

Rampolla Del Tindaro ing. Emilio, in rappresentanza degli ingegneri e dei periti industriali;

Giaccone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

De Ruvo ing. Emilio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Rugen ing. Marco, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Servili ing. Servilio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Pantanetti ing. Fabio, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

Il Consiglio è, inoltre, costituito dai membri di diritto, previsti dall'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il prof. Mario Medici è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1977

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1977
Registro n. 12 Industria, foglio n. 202

(13774)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1977.

Approvazione del piano regionale antincendio della regione Piemonte di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province e per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali ed interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 %, erogato, quest'ultimo, dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7, prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministro per l'agricoltura e le foreste impartisce le norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale presentato dagli organi competenti della regione Piemonte in data 27 aprile 1976;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto interministeriale in data 18 maggio 1977;

Premesso:

che il piano regionale su citato consta di una « relazione » corredata di dati statistici, di cartografie in scala 1:250.000 e di un progetto di massima relativo alla costituzione di un efficace apparato antincendio nonché alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

a) il pascolamento nei boschi;

b) la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento;

c) il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle opere preventivate nel quinquennio 1976-80 ammonta a L. 16.338.938.000 di cui:

per la difesa antincendio, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento L. 14.585.138.000;

per la ricostituzione forestale L. 1.753.800.000;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 28.056 ad ettaro e nella misura di L. 2.189 ad ettaro circa per la ricostituzione forestale;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa dell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la regione, segnatamente nei riflessi delle cause degli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idoneo al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 18 maggio 1977;

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 63-CR 1236 del 19 febbraio 1976 della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti della regione Piemonte in data 27 aprile 1976 per il complessivo importo presunto di lire 16.338.938.000 salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni formulate in merito dalla citata commissione costituita con decreto interministeriale in data 18 maggio 1977:

a) alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ancorché inclusi nel piano, provvede la regione con finanziamento a totale carico dello Stato tratto dall'apposito capitolo di bilancio a cura dell'art. 8 della legge n. 47/1975;

b) per le zone sottoposte alla tutela paesistica ed ambientale di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1° giugno 1939, n. 1089, le opere e gli interventi previsti dalle lettere d), e), f), g), i) ed m) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con le sovraintendenze ai beni archeologici, architettonici e ambientali competenti per territorio, al fine di armonizzare la necessità di difesa dei boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica.

Art. 2.

E' approvato altresì in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 16.338.938.000 di cui lire 1.753.800.000 per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Roma, addì 18 maggio 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

(106)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Vicenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 146 del 3 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 3 agosto 1965, con il quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Vicenza ai sensi dell'art. 714-*bis* del citato codice;

Viste le mappe pubblicate all'albo pretorio dei comuni di:

Caldogno: dal 21 ottobre 1975 al 20 dicembre 1975;

Vicenza: dal 2 gennaio 1976 al 1° marzo 1976;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni ha presentato opposizione il comune di Caldogno, in persona del sindaco *pro-tempore* sig. Toniolo Gianfranco;

che hanno, altresì, presentato opposizione le seguenti ditte:

Marchetto Pietro, Italo e Norma, residenti a Vicenza, viale Ferrarin, 105;

Fantoni Angela in Giordani, residente a Chiampo, via G. Pascoli, 1;

che i ricorsi di cui sopra, essendo strettamente connessi, vanno previamente riuniti ai fini della pronuncia su di essi;

che i predetti ricorrenti non formulano censure di legittimità alla procedura impositiva in atto, ma si limitano a rappresentare, per tali zone, la preclusione di sviluppo urbanistico che ne deriverebbe nell'ipotesi che divenissero operanti le limitazioni a protezione dell'aeroporto di Vicenza;

Osservato che l'urbanizzazione delle zone interessate, ad esclusione della zona colorata in giallo sulle mappe ove è vietato erigere qualsiasi ostacolo, è consentita nelle altre zone nell'osservanza delle previste limitazioni;

che le imponende limitazioni mirano principalmente ad evitare il sorgere di nuovi ostacoli, indipendentemente dalla situazione di fatto esistente;

Rilevato che, in considerazione dell'andamento particolare del perimetro aeroportuale sulle direttrici di atterraggio, si è reso necessario procedere alla redazione di nuove mappe, che, a modifica di quelle pubblicate presso i comuni interessati, correttamente delimitino, entro i trecento metri dal citato perimetro, le zone sottoposte a limitazioni in tali direzioni;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle imponende limitazioni;

Decreta:

Le opposizioni proposte, di cui alle premesse, sono rigettate.

Le allegate mappe, facenti parte integrante del presente decreto, relative alle zone assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Vicenza, sono esecutive e sostituiscono a tutti gli effetti quelle depositate, per la parte di rispettiva competenza, presso i comuni di Vicenza e Caldogno.

Il presente decreto sarà notificato ai ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

(104)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Ripartizione tra le regioni interessate di lire 40 miliardi per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 317.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e

stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 317, che stanzia, per l'esercizio finanziario 1977, la somma di lire 40 miliardi, da ripartire fra le regioni interessate, per l'attuazione delle misure comunitarie per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi;

Visto l'art. 2, lettera *c*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, che dispone che gli stanziamenti della legge n. 317/1974 affluiscano al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977 che prevede per il fondo di finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970 lo stanziamento di lire 420 miliardi, iscritti al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui lire 40 miliardi corrispondenti alla quota, per l'anno finanziario 1977, prevista dalla legge numero 317/1974;

Vista la proposta di riparto, fra le regioni interessate, di tale somma, formulata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste con nota n. 25632 del 25 maggio 1977;

Visto l'art. 13 della legge n. 281/1970, che prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della medesima legge siano determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della legge n. 281/1970;

Visto il parere positivo espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 22 giugno 1977;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1977, con la quale è ripartita tra le regioni interessate la somma di lire 40 miliardi, stanziata dall'art. 1 della legge numero 317/1974;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni interessate della disponibilità di lire 40 miliardi, al fine di porre le regioni in condizione di operare agli interventi previsti in attuazione della legge n. 317/1974;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 40 miliardi, affluita al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1977, è determinata come segue:

Lazio	L.	969.000.000
Campania	»	1.684.000.000
Basilicata	»	435.000.000
Puglia	»	1.326.000.000
Calabria	»	16.653.000.000
Sicilia	»	16.467.000.000
Sardegna	»	2.466.000.000
TOTALE	L.	40.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 40 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1977
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 324

(103)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 20 miliardi, in attuazione dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 5, penultimo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403, che prevede per l'anno finanziario 1977 un incremento di lire 20 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attività svolta negli anni 1976 e 1977 relativa alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame e per il ripianamento dei bilanci delle associazioni stesse;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403, che demanda al CIPE il riparto di tale somma, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la proposta di riparto, tra le regioni e le provincie autonome, di detta somma, formulata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 settembre 1977 con nota n. 23686;

Visto l'art. 13 della legge n. 281/1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della medesima legge siano determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della legge n. 281/1970;

Visto il parere positivo espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 16 novembre 1977;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1977, con la quale è ripartita tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 20 miliardi, prevista dall'art. 5, penultimo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403;

Ritenuto che nella ripartizione di tale somma tra le regioni a statuto ordinario e speciale si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni e le provincie autonome della disponibilità di lire 20 miliardi, al fine di porre le regioni in condizione di operare agli interventi previsti in attuazione dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 20 miliardi, portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1977, è determinata come segue:

Bolzano	L.	322.000.000
Trento	»	285.000.000
Piemonte	»	1.042.100.000
Valle d'Aosta	»	87.000.000
Lombardia	»	4.257.700.000
Veneto	»	1.657.000.000
Friuli-Venezia Giulia	»	1.494.700.000
Liguria	»	221.100.000
Emilia-Romagna	»	3.164.900.000
Toscana	»	1.148.000.000
Umbria	»	308.700.000
Marche	»	509.400.000
Lazio	»	980.200.000
Abruzzo	»	406.000.000
Molise	»	197.500.000
Campania	»	434.200.000
Puglia	»	840.700.000
Basilicata	»	291.500.000
Calabria	»	254.700.000
Sicilia	»	847.200.000
Sardegna	»	1.250.400.000
TOTALE	L.	20.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 20 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 323

(101)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Ripartizione tra le regioni meridionali ed insulari e la regione Piemonte della somma di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1977 per il funzionamento dei CIAPI, CAT, dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977, che prevede per il fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970 uno stanziamento di lire 420 miliardi, iscritto al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Viste le delibere CIPE del 12 dicembre 1972 e del 15 marzo 1973, relative rispettivamente ai centri interaziendali di addestramento professionale dell'industria (CIAPI) e dei centri di assistenza tecnica in agricoltura (CAT);

Vista la delibera CIPE dell'11 luglio 1975, con la quale si è stabilito che la regione Piemonte, dal 1° gennaio 1975, sarebbe subentrata nelle attività e nelle funzioni amministrative della Cassa per il Mezzogiorno nei confronti dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) e che a partire dal medesimo esercizio finanziario, per consentire il funzionamento dell'ente stesso, si sarebbe provveduto con mezzi attinti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 13 della legge n. 281/1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della medesima legge siano determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della legge n. 281/1970;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 16 novembre 1977;

Visto che il CIPE, con delibera del 22 novembre 1977, ha stabilito di destinare lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per il funzionamento dei CIAPI, dei CAT, dell'EISS e dei centri di servizi culturali e sociali, procedendo all'assegnazione alle regioni meridionali ed insulari ed al Piemonte, anzichè con destinazioni analitiche, per quote globali sul cui utilizzo potranno provvedere direttamente le regioni, anche in considerazione che alcune regioni hanno provveduto ad inserire i suddetti organismi nelle proprie strutture organizzative;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni meridionali ed insulari e la regione Piemonte della somma di lire 15 miliardi del fondo per

il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1977;

Decreta:

La ripartizione tra le regioni meridionali ed insulari e la regione Piemonte, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1977, destinata al funzionamento dei centri interaziendali per l'addestramento professionale (CIAPI), dei centri di servizi sociali, dei centri di servizi culturali e dei centri di assistenza tecnica in agricoltura (CAT), è determinata come segue:

Piemonte	L.	146.764.000
Marche	»	107.346.000
Lazio	»	634.915.000
Abruzzo	»	1.412.317.000
Molise	»	428.069.000
Campania	»	2.160.600.000
Puglia	»	2.503.753.000
Basilicata	»	573.133.000
Calabria	»	2.916.274.000
Sardegna	»	2.315.972.000
Sicilia	»	1.800.857.000
TOTALE	L.	15.000.000.000

La spesa di lire 15 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 322

(102)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in particolare, l'art. 8 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1973 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione medesimo;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo stesso;

Visto l'esito delle elezioni svoltesi il giorno 1° ottobre 1977 da parte del comitato dei delegati per la designazione dei membri del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è costituito dai seguenti membri:

Boreatti dott. rag. Enrico, Borgato dott. rag. Riccardo, Cavezzale rag. Piero, Della Rocca rag. Angelo, Peruzzi rag. Marcello, Savino rag. Luciano, Turri ragioniere Angelo Enrico e Vivaldi dott. rag. Emilio, eletti dal comitato dei delegati;

Spatuzza dott. Francesco, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per i membri non elettivi sarà data successivamente comunicazione alle Camere, a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(50)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Rinnovo del consiglio generale dell'« Ente autonomo per le fiere di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1934, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e 5 settembre 1975, n. 549, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente in « Ente autonomo per le fiere di Padova » e ne è stato approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1974, concernente la nomina per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976 del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Tenuto conto che il comune di Padova interessato e sollecitato più volte ad effettuare la designazione dei propri rappresentanti in seno al predetto consiglio non vi ha ancora provveduto;

Ritenuta, tuttavia la necessità di procedere al rinnovo del consiglio suddetto, scaduto sin dal 31 dicembre 1976, confermando i rappresentanti del comune in carica per il decorso triennio con riserva di procedere alla loro sostituzione non appena si sarà provveduto alla prescritta designazione;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni, delle organizzazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Padova », con sede in Padova, è composto, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, dai seguenti membri:

Petrillo rag. Nicola, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Pini min. plen. Galeazzo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Carrozza dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Berrini dott. Giampaolo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Filippi dott. ing. Augusto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Puglisi dott.ssa Luciana, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Coletta dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Cartoni dott. Remo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Santinello Fernando e Ribezzi Maria Chiara, in rappresentanza della regione Veneto;

Toniolli prof. Marco e Parenzo avv. Renato, in rappresentanza del comune di Padova;

Dal Pian avv. Giorgio, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Padova;

Volpato prof. Mario, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Ferraro ing. Paolo, in rappresentanza degli industriali;

Petrobelli dott. Antonio, in rappresentanza degli agricoltori;

Magagna Pietro, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Puggina Marino, in rappresentanza dei commercianti;

Talami Lorenzo, in rappresentanza degli artigiani;

Alocco ing. Alessandro, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Ferroni rag. Bruno, in rappresentanza dei dirigenti di aziende commerciali.

Il consiglio resta in carica per tre esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(136)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 82 balle di tessuto di cotone, di origine e provenienza Brasile, del valore di $ 43.650 la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca (Como), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 26.190 di cui ai modelli *B*-Import n. 4042270 e n. 4042347 rispettivamente del 26 luglio 1974 e del 2 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste l'11 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di settantotto e quaranta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 490366 del 10 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato determinato da difficoltà impreviste riscontrate nella lavorazione di uguali articoli precedentemente ricevuti nonché da difficoltà finanziarie relative al deposito infruttifero unitamente alla recessione ed alle difficoltà del mercato interno, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca (Como), mediante fidejussione del Credito varesino, sede di Saronno, nella misura del 5 % di $ 26.190 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(13677)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & figlio, in Carpi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carrube di origine e provenienza Cipro la ditta Orlandi Italo & figlio di Carpi ha effettuato un pagamento anticipato di $ 120.181,70 di cui al mod. *B*-Import n. 3759705 del 27 luglio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna il 27 novembre 1973 con un ritardo, quindi, di tre mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per il minore importo di $ 83.460;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 500059 del 20 maggio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le circostanze che avrebbero determinato il ritardo nello sdoganamento peraltro concernente solo una parte della merce acquistata non sono state documentate dall'interessata e che pertanto non sussistono motivi idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & figlio di Carpi, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Carpi nella misura del 5% di $ 83.460 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubbicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(13676)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.

Sostituzione di un componente il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento (CEE) un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 ottobre 1973, che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente alla utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1976, con il quale è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Valle d'Aosta;

Vista la lettera in data 30 novembre 1977, con la quale la regione autonoma della Valle d'Aosta, sentito l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta ha proposto il geom. Mozzone Francesco, quale esperto in materia di credito agrario da chiamare a far parte del citato comitato regionale, in sostituzione del rag. Menzio Agostino, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

Il geom. Mozzone Francesco è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Valle d'Aosta, quale esperto in materia di credito agrario, in sostituzione del rag. Menzio Agostino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(46)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.

Norme integrative al decreto ministeriale 4 febbraio 1975 che disciplina l'impiego delle bombole in acciaio destinate al trasporto di ossido di carbonio o sue miscele.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1975 che disciplina l'impiego delle bombole in acciaio destinate al trasporto di ossido di carbonio;

Ritenuta la necessità di determinare le caratteristiche dell'acciaio per la costruzione dei recipienti per ossido di carbonio o sue miscele, in ordine a possibili fenomeni di tensocorrosione;

Esaminate le risultanze degli studi, indagini ed esperienze condotte in merito;

Su parere espresso, con voto n. 802 del 5 ottobre 1976, dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Visto l'art. 2 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto 5 giugno 1971;

Visto il regolamento approvato con decreto 12 settembre 1925;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le annesse norme per la costruzione di bombole in acciaio e per l'ulteriore esercizio di bombole in acciaio in circolazione, destinate al trasporto di ossido di carbonio e delle miscele contenenti ossido di carbonio in percentuale superiore al 5 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

DISPOSIZIONI PER L'IMPIEGO DI BOMBOLE IN ACCIAIO PER IL TRASPORTO DI OSSIDO DI CARBONIO O SUE MISCELE.

Per l'impiego di bombole in acciaio destinate al trasporto di ossido di carbonio oppure di miscele contenenti ossido di carbonio in percentuale superiore al 5%, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni, a parziale modifica ed integrazione del disposto del decreto ministeriale 4 febbraio 1975:

1) *Recipienti nuovi.*

Nella costruzione di recipienti, qualora previsti in acciaio, dovranno essere impiegati esclusivamente acciai al carbonio normalizzati con carico di snervamento alla prova non superiore a 40 kg/mm². Su tale valore è ammessa la tolleranza in eccesso fino al 10% compreso. La massima pressione di carica dovrà essere limitata a 150 kg/cm² ed in ogni caso non dovrà risultare superiore ai 2/3 della pressione di prova idraulica.

Per la revisione periodica resta confermata la scadenza biennale prevista dal decreto ministeriale 4 febbraio 1975.

2) *Recipienti già in circolazione.*

A) I recipienti realizzati in acciaio legato da trattamento termico di bonifica, già sottoposti entro il 30 giugno 1975 alla revisione straordinaria prescritta dal decreto ministeriale 4 febbraio 1975, dovranno, entro il 31 dicembre 1977, essere sottoposti a controllo non distruttivo secondo la specifica metodologia, che formerà oggetto di apposita circolare del Ministero dei trasporti.

I recipienti che supereranno tale controllo potranno essere impiegati per un altro gas alla pressione originaria di approvazione.

In alternativa potranno essere utilizzati per ossido di carbonio o sue miscele, fino al termine massimo di due anni dalla data di revisione ad una pressione massima di carica ridotta di un terzo rispetto alla pressione di prova idraulica. Comunque, dopo tale termine e dopo buon esito di un ulteriore controllo non distruttivo, eseguito con le stesse modalità, le bombole potranno essere impiegate esclusivamente per altri gas a pressione di carica non superiore a quella originaria.

La medesima procedura dovrà essere adottata anche per le bombole che eventualmente non siano state ancora sottoposte a revisione straordinaria, in quanto accantonate o comunque non più in uso dopo la data del 30 giugno 1975.

Tutte le bombole per le quali l'esame non distruttivo abbia avuto esito negativo dovranno essere scartate; tuttavia è consentito, a richiesta delle ditte interessate, il loro accantonamento al fine di poter essere sottoposte ad eventuali altre indagini non distruttive a carattere sperimentale.

B) I recipienti in acciaio al carbonio normalizzato, sottoposti o no alla revisione straordinaria prescritta dal decreto ministeriale 4 febbraio 1975, dovranno, entro il 30 giugno 1977, essere revisionati normalmente ed accettati, se idonei, all'ulteriore esercizio, alle medesime condizioni previste per quelli nuovi.

La successiva revisione periodica dovrà essere eseguita a scadenza biennale.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
LATTANZIO

(13745)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aerocampo di S. Giacomo di Veglia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 15 aprile 1976, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aerocampo di S. Giacomo di Veglia ai sensi dell'art. 714-*bis* del citato codice;

Viste le mappe pubblicate all'albo pretorio dei comuni di:

Colle Umberto: dal 1° maggio 1977 al 30 giugno 1977;
Vittorio Veneto: dal 16 maggio 1977 al 14 luglio 1977;
Conegliano: dal 23 maggio 1977 al 21 luglio 1977;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aerocampo di S. Giacomo di Veglia, sono esecutive, con le annotazioni apposte dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

(105)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Vista la nota con la quale il dott. Luciano Cristofani, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 13 settembre 1977, con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il dott. Vincenzo Fuccillo in sostituzione del dott. Luciano Cristofani;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Fuccillo è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del dott. Luciano Cristofani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(13741)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore produzione delle pietrine e parti staccate di orologi in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 luglio 1977 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore produzione delle pietrine e parti staccate di orologi in provincia di Novara, con effetto dal 1° giugno 1976;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore produzione delle pietrine e parti staccate di orologi in provincia di Novara, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(137)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore produzione delle pietrine e parti staccate di orologi in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore produzione delle pietrine e parti staccate di orologi in provincia di Novara, con effetto dal 1° giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore produzione delle pietrine e parti staccate di orologi in provincia di Novara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(138)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977 e 26 ottobre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(153)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 22 maggio 1976, 11 agosto 1976 e 18 aprile 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(139)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 22 maggio 1976, 11 agosto 1976, 18 aprile 1977 e 27 dicembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(140)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Autorizzazione al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici per le esattorie gestite dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno nelle province di Vicenza, Belluno e Mantova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, comportante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Viste le istanze con le quali la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ha chiesto, per tutte le esattorie dalla stessa gestite nelle provincie di Vicenza, Belluno e Mantova, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto che i competenti organi periferici, nell'esprimere il loro parere favorevole alla emanazione del provvedimento, hanno assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonchè degli interessi dei contribuenti e considerato che, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, l'istituto istante si è impegnato a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla deroga consentita dal citato art. 29 nei confronti del predetto istituto e per le esattorie dallo stesso gestite nelle indicate provincie, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettro-contabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, per le esattorie dalla stessa gestite nelle provincie di Vicenza: Arcugnano, Barbarano, Breganze, Brendola, Cismon del Grappa, Dueville, Lusiana, Malo, Marostica, Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina, Rosà, Thiene, Valstagna, Valli del Pasubio; Belluno: Agordo, Auronzo, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Feltre, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Puos d'Alpago, Taibon; Mantova: Bagnolo S. Vito, Curtatone, Ostiglia, S. Giorgio di Mantova, Villimpenta, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1978, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974, da stampare però su carta sensibile non a striscia continua ma con quietanze singole. La predetta Cassa di risparmio è autorizzata, altresì, alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(174)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.

Modificazioni allo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 1946, che approva lo statuto dell'ufficio predetto, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio in data 20 settembre 1977 che approva talune modifiche all'art. 14 dello statuto;

Decreta:

Gli attuali secondo e terzo comma dell'art. 14 dello statuto dell'Ufficio italiano dei cambi sono sostituiti con i seguenti tre commi:

« Il direttore o chi lo sostituisce ai sensi del primo comma del precedente art. 11 ha la facoltà di firma per tutti gli atti di esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

L'Ufficio, inoltre, è validamente impegnato dalla firma abbinata di due funzionari di direzione, autorizzati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, ovvero dalla firma di un funzionario di direzione abbinata a quella di un procuratore, autorizzati anche essi come sopra.

Il consiglio di amministrazione per determinate categorie di atti può attribuire, su proposta del direttore, la facoltà di firma singola ai funzionari di direzione e ai procuratori ».

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(194)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2763/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune interamente ottenuti in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2764/77 del consiglio, del 5 dicembre 1977, che proroga, per determinati prodotti ortofrutticoli, il periodo in cui la categoria di qualità III può essere resa applicabile.

Regolamento (CEE) n. 2765/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabile ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2766/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2767/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2768/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2769/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio alle stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2770/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 79/75 relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2771/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3376/75, per quanto concerne il regime di diminuzione, per il 1978, degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 2772/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77, (CEE) n. 443/77 e (CEE) n. 938/77, per quanto riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti contenenti latte in polvere denaturato.

Regolamento (CEE) n. 2773/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2774/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2775/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che concede, per la campagna 1977/1978, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2776/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che concede, per la campagna 1977/1978, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

Regolamento (CEE) n. 2777/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2778/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2779/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2780/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2781/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2782/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2783/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2784/77 della commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 320 *del* 15 *dicembre* 1977.

(148/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 53/1977, concernente prezzi dei prodotti petroliferi e regime di « sorveglianza » dei prezzi per taluni di essi, pubblicato alla pag. 9264 della *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 23 dicembre 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) alla lettera *B*) Prodotti per la pesca e la piccola marina, il prezzo della voce Petrolio a 32 NO, previsto dal punto 1) al consumo, franco impianto di erogazione, deve leggersi L./litro 100,91, fermo restando il prezzo L./tonn. e quello della stessa voce, previsto dal punto 2) franco deposito grossista, deve leggersi L./litro 96,10, fermo restando il prezzo L./tonn.;

2) il punto 3) della lettera *C*) Prodotti destinati all'agricoltura deve leggersi:

Per consegne franco deposito del rivenditore, i prezzi di cui al punto 2) possono essere maggiorati di L./tonn. 6.500 *per la benzina normale e per il petrolio e di L./tonn.* 6.000 *per* il gasolio e per l'olio combustibile fluido e semifluido.

(175)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1977 concernente la costituzione della commissione di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977, dove è scritto: « *Agostini* dott. Rodolfo, designato dall'ANCI », leggasi: « *D'Agostino* dott. Rodolfo, designato dall'ANCI ».

(222)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1977 la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(9/M)

Autorizzazione al comune di Anacapri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977 il comune di Anacapri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977 il comune di Montefalcione (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5/M)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1977 il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(6/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1977 il comune di Carpineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(7/M)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1977 il comune di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.810.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(11/M)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1978 il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.360.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(13/M)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1977 il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(2/M)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1977 il comune di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3/M)

Autorizzazione al comune di Montefiascone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1977 il comune di Montefiascone (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(8/M)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977 il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 527.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(10/M)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1978 il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(12/M)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1978 il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 108.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(14/M)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1978 il comune di Galati Mamertino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(15/M)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1978 il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 92.880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(16/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Rigel XXVI » a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977 la società cooperativa edilizia « Rigel XXVI » a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito dott. Guido Schillaci Ventura in data 8 novembre 1969, rep. n. 848268, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fabio Cosentini.

(176)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia tra i consiglieri regionali della regione Campania - S.r.l., in Napoli.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, la Società cooperativa edilizia tra i consiglieri regionali della regione Campania - S.r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito dott. Ferdinando Tozzi in data 27 marzo 1973, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gennaro Del Gaudio.

(177)

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Messina, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Carones coad. Chione in data 3 ottobre 1969, rep. n. 10125, reg. soc. n. 1169;

2) società cooperativa di consumo Circolo familiare agricolo S. Carlo, soc. coop. a r.l., in Desi (Milano), costituita per rogito Colleoni in data 1° novembre 1945, reg. soc. n. 1101;

3) società cooperativa edilizia Programma 74, soc. coop. a r.l., in Arcene (Bergamo), costituita per rogito Livreri in data 29 aprile 1974, rep. n. 270002, reg. soc. n. 9548;

4) società cooperativa edilizia Del Sole, soc. coop. a r.l., in Dalmine (Bergamo), costituita per rogito Grazioli in data 18 aprile 1969, rep. n. 21331, reg. soc. n. 6655;

5) società cooperativa edilizia Edile La Vittoria, società coop. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Cicognini in data 20 luglio 1955, rep. n. 90, reg. soc. n. 5055;

6) società cooperativa edilizia I.S.A.P. fra dipendenti della amministrazione provinciale di Como, soc. coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Giuriani in data 19 maggio 1964, rep. numero 41332, reg. soc. n. 6062;

7) società cooperativa edilizia Gradaro, soc. coop. a r.l, in Mantova, costituita per rogito Ribolzi in data 12 giugno 1973, rep. n. 660, reg. soc. n. 4972;

8) società cooperativa edilizia Altino, soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito De Julio in data 9 luglio 1974, rep. n. 279408, reg. soc. n. 9144;

9) società cooperativa di produzione e lavoro Seratecop - Servizi radiotelevisivi cooperative, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Di Francia in data 13 marzo 1976, repertorio n. 7295, reg. soc. n. 8192;

10) società cooperativa edilizia Ipa, soc. coop. a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 17 novembre 1955, rep. n. 3756, reg. soc. n. 1893;

11) società cooperativa edilizia Sip Faenza, soc. coop. a r.l., in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Favoni Miccoli, in data 18 marzo 1969, rep. n. 8222, reg. soc. n. 3379;

12) società cooperativa edilizia Smeralda, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 3 dicembre 1965, rep. n. 38669, reg. soc. n. 26173;

13) società cooperativa edilizia San Giuseppe, soc. coop. a r.l., in Genova-Struppa, costituita per rogito Barletti in data 17 aprile 1958, rep. n. 102972, reg. soc. n. 22282;

14) società cooperativa di produzione e lavoro Later, società coop a r.l., in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 31 gennaio 1970, rep. n. 44569/9868, reg. soc. n. 3958;

15) società cooperativa edilizia Green Garden, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Papi in data 14 aprile 1970, rep. n. 6032, reg. soc. n. 2003/70;

16) società cooperativa edilizia Endas Roma uno, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 22 giugno 1972, rep. n. 56387, reg. soc. n. 2100/72;

17) società cooperativa edilizia Gorgonia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 novembre 1970, rep. n. 84882, reg. soc. n. 252/71;

18) società cooperativa edilizia La Fortezza 1971, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace coad. Franci in data 8 settembre 1971, rep. n. 144796, reg. soc. n. 3011/71;

19) società cooperativa edilizia Tesoreria centrale, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Celli in data 9 ottobre 1970, rep. n. 25799, reg. soc. n. 3251/70;

20) società cooperativa edilizia Montaria, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cerini coad. Sales in data 7 ottobre 1970, rep. n. 284688, reg. soc. n. 2891/70;

21) società cooperativa edilizia Il Bucaneve, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Grispini in data 23 aprile 1970, rep. n. 10663, reg. soc. n. 1394/70;

22) società cooperativa edilizia Apollo, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capparella in data 9 dicembre 1970, rep. n. 150066, reg. soc. n. 313/71;

23) società cooperativa edilizia Serica, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 29 settembre 1969, rep. n. 18037, reg. soc. n. 2925/69;

24) società cooperativa edilizia La Fronda, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 7 novembre 1969, rep. n. 18336, reg. soc. n. 3351/69;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Co.Ge.D.A. - Cooperativa gestione distributori automatici, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 17 febbraio 1970, rep. n. 49027, reg. soc. n. 1009/70;

26) società cooperativa edilizia Sutlej, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. Butera in data 8 marzo 1974, rep. n. 731678, reg. soc. n. 1899/74;

27) società cooperativa edilizia Salus, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 11 agosto 1970, rep n. 273938, reg. soc. n. 2855/70;

28) società cooperativa edilizia L'Arnia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Landini coad. Cavallaro in data 1° marzo 1974, rep. n. 232848, reg. soc. n. 1431/74;

29) società cooperativa edilizia Obelix, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 26 ottobre 1970, rep. n. 36890, reg. soc. n. 3035/70;

30) società cooperativa edilizia Cosmerald, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Jemma in data 28 luglio 1970, rep n. 7784, reg. soc. n. 2318/70;

31) società cooperativa edilizia Dipendenti statali aprile 1971, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 30 marzo 1971, rep. n. 20069/6884, reg. soc. n. 1527/71;

32) società cooperativa edilizia Lits 70, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 18 novembre 1970, rep. n. 37023, reg. soc. n. 3307/70;

33) società cooperativa edilizia Acli laurentino n. ventiquattro soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 15 luglio 1971, rep. n. 8017, reg. soc. n. 2929/71;

34) società cooperativa edilizia L'Alfiere 1°, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 17 marzo 1970. rep. n. 19717, reg. soc. n. 962/70;

35) società cooperativa edilizia Domus Omnibus, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 26 febbraio 1970, rep. n. 69816, reg. soc. n. 958/70;

36) società cooperativa edilizia Dipendenti linee aeree, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cesaroni coadiutore Fea in data 23 ottobre 1970, rep. n. 447440, reg. società n. 3090/70;

37) società cooperativa edilizia Imma Linda, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 11 settembre 1964, rep. n. 60896, reg. soc. n. 3942/64;

38) società cooperativa edilizia I Nove, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capparella in data 16 dicembre 1970, rep. n. 150246, reg. soc. n. 387/71;

39) società cooperativa edilizia Papaja 2323, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 9 settembre 1971, rep. n. 144845, reg. soc. n. 3029/71;

40) società cooperativa di lavoro Monti, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 14 dicembre 1971, rep. n. 108579, reg. soc. n. 310/72;

41) società cooperativa edilizia Neutrino, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 11 settembre 1972, rep. n. 15699, reg. soc. n. 3644/72;

42) società cooperativa edilizia 13 febbraio, soc. coop. a r.l., in Genazzano (Roma), costituita per rogito Rizzuto coad. Intersimone in data 13 febbraio 1976, rep. n. 121923, reg. soc. n. 1357/76;

43) società cooperativa di produzione e lavoro F.I.L.C.A.-C.I.S.L., soc. coop. a r.l., in Bassano Romano (Viterbo), costituita per rogito De Facendis in data 12 febbraio 1971, repertorio n. 97344, reg. soc. n. 1901;

44) società cooperativa edilizia Sagittario, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Golia in data 5 novembre 1965, rep. n. 90965, reg. soc. n. 607;

45) società cooperativa di produzione e lavoro Edile di Taurasi, soc. coop. a r.l., in Taurasi (Avellino), costituita per rogito Mossiolo in data 9 marzo 1949, rep. n. 3489, reg. soc. n. 59;

46) società cooperativa edilizia Sannio Bucaneve, società coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 7 dicembre 1973, rep. n. 225/76, reg. soc. n. 1075;

47) società cooperativa edilizia Polimare, soc. coop. a r.l., in Policoro (Matera), costituita per rogito Ricciardulli in data 26 novembre 1970, rep. n. 20931, reg. soc. n. 2/71;

48) società cooperativa agricola San Rocco Leverano, società coop. a r.l., in Leverano (Lecce), costituita per rogito Anglana in data 21 aprile 1967, rep. n. 1949, reg. soc. n. 2668;

49) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose, soc. coop. a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Colucci in data 22 marzo 1968, rep. n. 35221, reg. soc. n. 448.

(13446)

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 5 novembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Zerotina, soc. coop. a r.l., in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 25 febbraio 1971, rep. n. 64905/20250, reg. soc. n. 1359;

2) società cooperativa edilizia Orchidea, soc. coop. a r.l., in Dronero (Cuneo), costituita per rogito Gancia in data 18 novembre 1965, rep. n. 7929, reg. soc. n. 2327;

3) società cooperativa edilizia La Quercia, soc. coop. a r.l., in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito Supertino in data 29 settembre 1972, rep. n. 27078, reg. soc. n. 538;

4) società cooperativa di trasporto Porto di Chioggia di carico e scarico, soc. coop. a r.l., in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Gallimberti in data 11 agosto 1971, rep. n. 33641, reg. soc. n. 10191;

5) società cooperativa di produzione e lavoro Allevatori frutti di mare, soc. coop. a r.l., in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Vianini in data 2 agosto 1975, rep. n. 17122, registro soc. n. 12145;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Nuova libertà, soc. coop. a r.l., in Eraclea (Venezia), costituita per rogito De Franceschi in data 17 luglio 1958, rep. n. 9794, reg. soc. n. 7658;

7) società cooperativa edilizia Santa Lucia, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Fabbri in data 26 maggio 1975, rep n. 20287, reg. soc. n. 2068;

8) società cooperativa edilizia Rodigina, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 15 settembre 1970, rep. n. 29738, reg. soc. n. 1572;

9) società cooperativa edilizia Città delle Rose, società coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Ferrari in data 24 marzo 1969, rep. n. 18630, reg. soc. n. 1447;

10) società cooperativa agricola Stalla sociale Vittoria, società coop. a r.l., in Giacciano con Baruchella (Rovigo), costituita per rogito Sanley in data 4 febbraio 1969, rep. n. 3491, reg. soc. n. 1428;

11) società cooperativa edilizia Santa Maria Bertilla, società coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Volpi in data 14 novembre 1961, rep. n. 16086, reg. soc. n. 3789;

12) società cooperativa edilizia dipendenti stabilimento Grondona, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ferrando in data 30 aprile 1963, rep. n. 12282, reg. soc. n. 24880;

13) società cooperativa mista mutua finanziaria Doveri e diritti amicizia e solidarietà - D.E.D.A.S., soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Lavagetto in data 28 febbraio 1974, rep. n. 5865, reg. soc. n. 7260;

14) società cooperativa di consumo Repubblicana Giulio Pasini, soc. coop. a r.l., in Bacciolino di Mercato Saraceno (Forlì), costituita per rogito Giunchi in data 4 aprile 1966, repertorio n. 24682, reg. soc. n. 4217;

15) società cooperativa edilizia La Primula, soc. coop. a r.l., in Terni, costituita per rogito Federici in data 27 giugno 1966, rep. n. 77320, reg. soc. n. 26/66;

16) società cooperativa edilizia Histonium, soc. coop. a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 17 gennaio 1973, rep. n. 42135, reg. soc. n. 258;

17) società cooperativa edilizia Sant'Antonio, soc. coop. a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Finazzi in data 14 giugno 1967, rep. n. 11641, reg. soc. n. 70;

18) società cooperativa edilizia Salceto, soc. coop. a r.l., in Sora (Frosinone), costituita per rogito Verde in data 11 maggio 1967, rep. n. 13265, reg. soc. n. 61/67;

19) società cooperativa edilizia La Fenice, soc. coop. a r.l., in Teramo, costituita per rogito Poerio in data 28 febbraio 1974, rep. n. 27503, reg. soc. n. 1588;

20) società cooperativa edilizia Severina, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Papa in data 1° luglio 1971, rep n. 44665, reg. soc. n. 2267/71;

21) società cooperativa edilizia Calidia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 1° ottobre 1971, rep. n. 20052, reg. soc. n. 3418/71;

22) società cooperativa edilizia Serapione, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 27 marzo 1974, rep. n. 195608, reg. soc. n. 2484/74;

23) società cooperativa edilizia Mariolina, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 23 ottobre 1958, rep n. 1210, reg. soc. n. 1870;

24) società cooperativa edilizia Sporades, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito coad. Lombardi (Butera) in data 8 marzo 1974, rep. n. 731676, reg. soc. n. 1901/74;

25) società cooperativa edilizia Turmac, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 12 novembre 1958, rep. n. 1320, reg. soc. n. 1817/58;

26) società cooperativa edilizia Alba, soc. coop. a r.l., in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Califano in data 31 agosto 1974, rep. n. 86730, reg. soc. n. 78/74;

27) società cooperativa edilizia Acli San Michele, società coop. a r.l., in Aprilia (Latina), costituita per rogito Russo in data 6 aprile 1971, rep. n. 10408, reg. soc. n. 2880;

28) società cooperativa edilizia Splendid Pontina, società coop. a r.l., in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 7 settembre 1973, rep. n. 98769, reg. soc. n. 3726;

29) società cooperativa agricola S.A.M. - Società agricola meridionale, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Casale in data 27 maggio 1944, rep. n. 1365, reg. soc. n. 280/44;

30) società cooperativa mista Isveis - Istituto per lo sviluppo economico industriale e sociale, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 27 marzo 1974, rep. n. 9391, reg. soc. n. 1196/74;

31) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 32, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 14 maggio 1974, rep. n. 442465, reg. soc. n. 1210/74;

32) società cooperativa Pesca S. Raffaele, soc. coop. a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Prattico in data 11 luglio 1967, rep. n. 16462, reg. soc. n. 442/67;

33) società cooperativa edilizia Tommaso Vitale, soc. cooperativa a r.l., in S. Vitaliano (Napoli), costituita per rogito Varcaccio Garofalo in data 28 febbraio 1973, rep. n. 1237, registro soc. n. 695;

34) società cooperativa agricola Cuffiano, soc. coop. a r.l., in Cuffiano Morcone (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 8 aprile 1972, rep. n. 5659, reg. soc. n. 791;

35) società cooperativa edilizia Gemini, soc. coop. a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 11 settembre 1972, rep. n. 11109, reg. soc. n. 132/72;

36) società cooperativa edilizia Gioventù, soc. coop. a r.l., in Fisciano (Salerno), costituita per rogito Cunzolo in data 17 marzo 1974, rep. n. 1768, reg. soc. n. 5596/6673;

37) società cooperativa edilizia Sacra Famiglia, soc. coop. a r.l., in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 16 gennaio 1958, rep. n. 4424, reg. soc. n. 2069;

38) società cooperativa edilizia San Silvestro, soc. coop. a r.l., in S. Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Sebastio in data 24 gennaio 1973, rep. n. 11099, reg. soc. n. 3632;

39) società cooperativa edilizia Iovane, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 27 maggio 1975, rep. n. 2506, reg. soc. n. 57/75;

40) società cooperativa agricola Co.Va.Sa. - Cooperativa valorizzazione agricola Sant'Eufemia, soc. coop. a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis in data 7 settembre 1967, rep. n. 28263, reg. soc. n. 196;

41) società cooperativa edilizia Il Gabbiano, soc. coop. a r.l., in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Mazucco in data 17 giugno 1973, rep. n. 3137, reg. soc. n. 729;

42) società cooperativa edilizia Esperia, soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Leidi in data 8 marzo 1965, rep. n. 5628, reg. soc. n. 5533.

(13447)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimenti della Direzione generale del debito pubblico in data 20 dicembre 1977, sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, le seguenti aziende di credito:

Cassa rurale della Val Passiria, soc. coop. a r.ill., in San Leonardo in Passiria (Bolzano);

Cassa rurale di Ala, soc. coop. a r.ill., in Ala (Trento);

Cassa rurale di Bleggio Inferiore, soc. coop. a r.ill., in Ponte Arche (Trento);

Cassa rurale di Bronzolo/Ora, soc. coop. a r.ill., in Bronzolo (Bolzano);

Cassa rurale di Lana, soc. coop. a r.ill., in Lana (Bolzano);

Cassa rurale di Predazzo, soc. coop. a r.ill., in Predazzo (Trento);

Cassa rurale di Storo, soc. coop. a r.ill., in Storo (Trento);

Cassa rurale di Tirolo, soc. coop. a r.ill., in Tirolo (Bolzano);

Cassa rurale di Tuenno, soc. coop. a r.ill., in Tuenno (Trento);

Cassa rurale ed artigiana dell'agro bresciano, soc. coop. a r.l., in Ghedi (Brescia);

Cassa rurale ed artigiana del basso lodigiano, soc. coop. a r.l., in Guardamiglio (Milano);

Cassa rurale ed artigiana di Alberghi, soc. coop. a r.l., in località Alberghi, comune di Pescia (Pistoia);

Cassa rurale ed artigiana di Alberobello, soc. coop. a r.l., in Alberobello (Bari);

Cassa rurale ed artigiana di Anagni, soc. coop. a r.l., in Anagni (Frosinone);

Cassa rurale ed artigiana di Binasco, soc. coop. a r.l., in Binasco (Milano);

Cassa rurale ed artigiana di Bresega di Ponso e S. Margherita d'Adige, soc. coop. a r.ill., in Bresega di Ponso (Padova);

Cassa rurale ed artigiana di Cambiano di Castelfiorentino, in Castelfiorentino (Firenze);

Cassa rurale ed artigiana di Campi Bisenzio, soc. coop. a r.l., in Campi Bisenzio (Firenze);

Cassa rurale ed artigiana di Campiglia dei Berici, soc. coop. a r.l., in Campiglia dei Berici (Vicenza);

Cassa rurale ed artigiana di Cantù, soc. coop. a r.l., in Cantù (Como);

Cassa rurale ed artigiana di Caraglio, soc. coop. a r.ill., in Caraglio (Cuneo);

Cassa rurale ed artigiana di Carate Brianza, soc. coop. a r.ill., in Carate Brianza (Milano);

Cassa rurale ed artigiana di Caravaggio, soc. coop. a r.l., in Caravaggio (Bergamo);

Cassa rurale ed artigiana di Cartura, soc. coop. a r.l., in Cartura (Padova);

Cassa rurale ed artigiana di Casalmoro, soc. coop. a r.ill., in Casalmoro (Mantova);

Cassa rurale ed artigiana di Cassano delle Murge, soc. coop. a r.l., in Cassano delle Murge (Bari);

Cassa rurale ed artigiana di Castagneto Carducci, soc. coop. a r.l., in Castagneto Carducci (Livorno);

Cassa rurale ed artigiana di Castignano e Rotella, soc. coop. a r.ill., in Castignano (Ascoli Piceno);

Cassa rurale ed artigiana di Cesena, soc. coop. a r.l., in Cesena (Forlì);

Cassa rurale ed artigiana di Chianciano Terme, soc. coop. a r.l., in Chianciano Terme (Siena);

Cassa rurale ed artigiana di Chiazzano, soc. coop. a r.l., in Pistoia;

Cassa rurale ed artigiana di Cologno al Serio, soc. coop. a r.ill., in Cologno al Serio (Bergamo);

Cassa rurale ed artigiana di Cosenza, soc. coop. a r.l., in Cosenza;

Cassa rurale ed artigiana di Cremeno, soc. coop. a r.ill., in Cremeno (Como);

Cassa rurale ed artigiana di Gualtieri, soc. coop. a r.l., in Gualtieri (Reggio Emilia);

Cassa rurale ed artigiana di Inzago, soc. coop. a r.ill., in Inzago (Milano);

Cassa rurale ed artigiana di Lozzo Atestino, soc. coop. a r.l., in Lozzo Atestino (Padova);

Cassa rurale ed artigiana di Luzzi, soc. coop. a r.l., in Luzzi (Cosenza);

Cassa rurale ed artigiana di Manzano, soc. coop. a r.l., in Manzano (Udine);

Cassa rurale ed artigiana di Maresca, soc. coop. a r.l., in Maresca (Pistoia);

Cassa rurale ed artigiana di Minerbio, soc. coop. a r.l., in Minerbio (Bologna);

Cassa rurale ed artigiana di Monastier di Treviso, soc. coop. a r.l., in Monastier di Treviso (Treviso);

Cassa rurale ed artigiana di Monreale, soc. coop. a r.ill., in Monreale (Palermo);

Cassa rurale ed artigiana di Montepulciano, soc. coop. a r.l., in Montepulciano (Siena);

Cassa rurale ed artigiana di Monteriggioni, soc. coop. a r.ill., in Monteriggioni località Fontebecci (Siena);

Cassa rurale ed artigiana di Montichiari, Calcinato e Molinetto, soc. coop. a r.l., in Montichiari (Brescia);

Cassa rurale ed artigiana di Ozzano dell'Emilia, soc. coop. a r.l., in Ozzano dell'Emilia (Bologna);

Cassa rurale ed artigiana di Padenghe, soc. coop. a r.l., in Padenghe sul Garda (Brescia);

Cassa rurale ed artigiana di Pamparato, soc. coop. a r.l., in Pamparato (Cuneo);

Cassa rurale ed artigiana di Pergola, soc. coop. a r.l., in Pergola (Pesaro);

Cassa rurale ed artigiana di Pietrasanta, soc. coop. a r.l., in Pietrasanta (Lucca);

Cassa rurale ed artigiana di Piove di Sacco, soc. coop. a r.l., in Piove di Sacco (Padova);

Cassa rurale ed artigiana di Poiana Maggiore, in Poiana Maggiore (Vicenza);

Cassa rurale ed artigiana di Prato allo Stelvio, soc. coop. a r.ill., in Prato allo Stelvio (Bolzano);

Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, soc. coop. a r.ill., in Rivolta d'Adda (Cremona);

Cassa rurale ed artigiana di Ronta di Cesena, soc. coop. a r.l., in Ronta di Cesena (Forlì);

Cassa rurale ed artigiana di Russi e San Pancrazio, soc. coop. a r.l., in Russi (Ravenna);

Cassa rurale ed artigiana di Trevignano Romano, soc. coop. a r.l., in Trevignano Romano (Roma);

Cassa rurale ed artigiana di San Bernardino di Crema, Serniano e Casale Cremasco, soc. coop. a r.l., in Crema (Cremona);

Cassa rurale ed artigiana di San Giovanni Valdarno, soc. coop. a r.l., in San Giovanni Valdarno (Arezzo);

Cassa rurale ed artigiana di San Pietro in Calibano, soc. coop. a r.ill., in Pesaro;

Cassa rurale ed artigiana di San Pietro in Vincio, soc. coop. a r.l., in Pontelungo di Pistoia (Pistoia);

Cassa rurale ed artigiana di Santeramo in Colle, soc. coop. a r.l., in Santeramo in Colle (Bari);

Cassa rurale ed artigiana di Segni, soc. coop. a r.ill., in Segni (Roma);

Cassa rurale ed artigiana di Selva Gardena, soc. coop. a r.ill., in Selva Gardena (Bolzano);

Cassa rurale ed artigiana di Signa, soc. coop. a r.l., in Signa (Firenze);

Cassa rurale ed artigiana di Staranzano, soc. coop. a r.ill., in Staranzano (Gorizia);

Cassa rurale ed artigiana di Vedelago, soc. coop. a r.l., in Vedelago (Treviso);

Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo, soc. coop. a r.l., in Villanova del Ghebbo (Rovigo);

Cassa rurale ed artigiana «La Riscossa» di Regalbuto, soc. coop. a r.l., in Regalbuto (Enna);

Cassa rurale ed artigiana «San Biagio», soc. coop. a r.l., in Fossalta di Portogruaro (Venezia);

Cassa rurale ed artigiana «San Pietro Grammatico», soc. coop. a r.l., in Paceco (Trapani).

(125)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a trentaquattro posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentaquattro posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare, purchè non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande, in competente bollo, di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro pubblico ufficiale tra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

1) un *curriculum* recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonchè, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e ove prescritte, copia autentica della note di qualifica relative al quinquennio 1972-76;

3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10 del presente bando.

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 7) e 8), del presente bando.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente decreto debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'ufficio cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati,

la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6) dell'art. 1 del presente decreto);

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato penale del casellario giudiziario;

7) copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;

9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente decreto);

10) certificato rilasciato dalla compeutente prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8) dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8), ed al n. 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione sarà assistita, per l'ufficio di segreteria da un impiegato della carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 10.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11.

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale, verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

La valutazione complessiva è costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi - E.U.R., piazzale Kennedy, nei giorni 22, 23, 24 e 25 maggio 1978 con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere dette prove, muniti di valido documento di identità personale, nel luogo, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1978
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 4

(211)

OSPEDALE «N. GIANNETTASIO» DI ROSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(2/S)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti dei dipendenti ospedalieri, previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(11/S)

OSPEDALI CONCENTRATI «SS. TRINITA', LINA E G. G. PONTI» DI ARONA E CIVILE DI STRESA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Arona (Novara).

(5/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(4/S)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Il sanitario vincitore del concorso dovrà accettare il rapporto di lavoro «a tempo pieno» e dovrà essere disponibile per un'eventuale utilizzazione anche presso altri enti ospedalieri o nei presidi sanitari del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena).

(10/S)

OSPEDALE CIVILE «C. PASTORINO» DI GENOVA BOLZANETO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Bolzaneto.

(44/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI CONSELVE

Concorso a due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conselve (Padova).

(3/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorso ad un posto di primario di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione personale) dell'ente in Rho (Milano).

(6/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(7/S)

OSPEDALE « R. LIBRI » DI GREVE IN CHIANTI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Greve in Chianti (Firenze).

(47/S)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(48/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(1/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(46/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(49/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(40/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del secondo istituto di anatomia patologica;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia plastica;

un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale Gargnano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(50/S)

OSPEDALE CIVILE « MONTECCHI » DI SUZZARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Suzzara (Mantova).

(39/S)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(41/S)

ISTITUTO DI CURA E RIPOSO « GIOVANNI XXIII » ED OPERE PIE ANNESSE DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(8/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI MEZZOLOMBARDO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Mezzolombardo (Trento).

(82/S)

OSPEDALE « BEATO UMBERTO III DI SAVOIA » DI AVIGLIANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(42/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(43/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780090)